

COMUNE DI ALTOPASCIO
Provincia di Lucca
=====
UFFICIO TRIBUTI

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DELLE
PUBBLICHE AFFISSIONI E PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA
PUBBLICITA'**

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Istituzione del servizio
- Art. 2 - Oggetto
- Art. 3 - Gestione
- Art. 4 - Corrispettivo del servizio
- Art. 5 - Durata della concessione
- Art. 6 - Conferimento della Concessione
- Art. 7 - Incompatibilita'
- Art. 8 - Decadenza
- Art. 9 - Disciplina del servizio di Concessione
- Art. 10 - Organizzazione del servizio
- Art. 11 - Classificazione
- Art. 12 - Forme pubblicitarie e loro assoggettabilità
- Art. 13 - Divieti di installazione ed effettuazione di pubblicità
- Art. 14 - Soggetti passivi
- Art. 15 - Impianti riservati alle pubbliche affissioni
- Art. 16 - Gli impianti per le pubbliche affissioni
- Art. 17 - Ripartizione degli impianti
- Art. 18 - Impianti riservati ad affissioni dirette
- Art. 19 - Autorizzazione per impianti privati

CAPO II - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

- Art. 20 - Tariffe
- Art. 21 - Pubblicità effettuata con veicoli
- Art. 22 - Dichiarazione
- Art. 23 - Presunzione
- Art. 24 - Modalità di applicazione dell'imposta
- Art. 25 - Pagamento dell'imposta
- Art. 26 - Rettifica ed accertamento d'ufficio
- Art. 27 - Ricorso
- Art. 28 - Riscossione coattiva e privilegio
- Art. 29 - Riduzioni
- Art. 30 - Esenzioni
- Art. 30 bis - Insegne di esercizio

CAPO III - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 31 - Oggetto del servizio
Art. 32 - Modalità di esecuzione
Art. 33 - Tariffe
Art. 34 - Pagamento del diritto
Art. 35 - Affissioni abusive
Art. 36 - Riduzioni
Art. 37 - Esenzioni
CAPO IV - SANZIONI
Art. 38 - Sanzioni tributarie
Art. 39 - Sanzioni amministrative

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 40 - Rinvio
Art. 41 - Pubblicità del regolamento
Art. 42 - Variazioni del Regolamento
Art. 43 - Entrata in vigore del Regolamento

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI E PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 Istituzione del servizio

1. E' istituito, in tutto il territorio comunale, il servizio delle Pubbliche Affissioni e della Pubblicità ai sensi del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni.

ART. 2 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di effettuazione della pubblicità esterna nel territorio del Comune di Altopascio, nonché quelle intese all'applicazione e riscossione dell'imposta sulla pubblicità. Vengono altresì disciplinate, nello stesso ambito, le modalità di effettuazione delle Pubbliche Affissioni, nonché la riscossione del relativo diritto.

ART. 3 Gestione

1. Il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è di esclusiva competenza comunale e potrà essere gestito, come previsto dall'art. 25 comma 2 ed ai sensi dell'art. 32 del predetto decreto con concessione a ditta iscritta ad apposito albo ovvero ad apposita azienda speciale.

2. Ogni attività organizzativa e gestionale del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, la sottoscrizione delle richieste, degli avvisi ed i provvedimenti relativi, oltre che la disposizione dei rimborsi è attribuita al Comune ovvero ai diversi soggetti di cui sopra.

3. Il Concessionario dovrà redigere trimestralmente una relazione sull'andamento del servizio comprendente il rendiconto delle riscossioni effettuate nel predetto periodo. La relazione con tutti gli allegati necessari sarà presentata, entro il giorno 15 del mese successivo al trimestre, al Responsabile del settore Economico-Finanziario.

ART. 4 Corrispettivo del servizio

1. Per la gestione del servizio il concessionario è compensato ad aggio sulla riscossione complessiva a qualsiasi titolo conseguita con esclusione di ogni altro corrispettivo.

2. L'aggio va rapportato in misura unica all'ammontare lordo complessivamente riscosso a titolo di imposta e del diritto sulle pubbliche affissioni e relativi accessori, con facoltà di stabilire in favore del Comune un minimo garantito al netto dell'aggio per ciascun anno della concessione.

3. L'ammontare delle riscossioni effettuate al netto dell'aggio, ovvero il canone convenuto, deve essere versato alla Tesoreria Comunale a scadente trimestrali posticipate entro il giorno 20 dei mesi di Aprile, Luglio, Ottobre e del mese di Gennaio dell'anno successivo, fermo restando che l'importo del versamento non può essere inferiore alla quota del minimo garantito corrispondente ad ogni rata, salvo il conguaglio nei versamenti successivi qualora le riscossioni superino la rata stessa.

4. Per il ritardato versamento delle somme dovute dal concessionario si applica una indennità di mora del 7 per cento semestrale sugli importi non versati, che può essere riscossa dal Comune utilizzando il procedimento esecutivo previsto dal Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

5. Nel caso di variazione di tariffe superiore al 10 per cento, deliberata dal Comune o stabilita per legge nel corso della concessione, l'aggio o il canone fisso ed il minimo garantito convenuto devono essere raggugliati in misura proporzionale al maggior o minor ammontare delle riscossioni.

ART. 5

Durata della concessione

1. La concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni ha durata massima di quattro anni.

ART. 6

Conferimento della concessione

1. Il conferimento della concessione ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 32 viene effettuato in conformità a quanto disposto dal D.Lgs 17 marzo 1995, n. 157 in attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti di pubblici servizi e successive modificazioni, mediante procedure aperte o ristrette anche per contratti di valori superiori a Euro 50.000,00 in base a quanto disposto dall'art.24 della L. 289/2002 (Finanziaria 2003).

2. Alla gara possono partecipare i soggetti iscritti nell'albo dei concessionari di cui all'art.53 commi 1 e 2 del D. Lgs 446/97, come regolamentato dal D.M. n. 289 dell'11 settembre 2000. L'oggetto della gara è costituito dalla misura percentuale dell'aggio.

3. L'attestazione dell'iscrizione all'albo, rilasciata dalla Direzione Centrale per la fiscalità locale, può essere sostituita da apposita autocertificazione.

ART. 7

Incompatibilità

1. Non possono essere legali rappresentanti, amministratori, dipendenti muniti di rappresentanza anche temporanea, procuratori generali o speciali, soci di società iscritte nell'albo:

- a) i membri del Parlamento e del Governo;
- b) i consiglieri e gli assessori regionali, provinciali e comunali, limitatamente all'ambito territoriale in cui esercitano il loro mandato;
- c) i pubblici impiegati;
- d) i ministri dei culti;
- e) il coniuge, i parenti e gli affini entro il secondo grado dei soggetti cui alle lettere a), b), c) e d).

ART. 8 Decadenza

1. Il gestore dei servizi di liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta della pubblicità e dei diritti delle pubbliche affissioni incorre nella decadenza dalla gestione nei seguenti casi:

- a) per la cancellazione dall'albo;
- b) per non aver iniziato il servizio alla data fissata;
- c) per inosservanza degli obblighi previsti dall'atto di affidamento e da relativo capitolato di oneri;
- d) per non aver prestato o adeguato la cauzione stabilita per l'effettuazione del servizio;
- e) per aver commesso gravi abusi o irregolarità nella gestione.

2. La decadenza può essere richiesta dall'Ente locale interessato o d'ufficio, dalla Direzione centrale per la fiscalità locale ai sensi dell'articolo 13 del D.M. 289/2000.

3. Il concessionario decaduto cessa con effetto immediato dalla conduzione del servizio ed è privato di ogni potere in ordine alle procedure di accertamento e riscossione; allo scopo il Responsabile del Servizio diffida i contribuenti a non effettuare pagamenti al concessionario decaduto e procede all'acquisizione della documentazione riguardante la gestione, redigendo apposito verbale in contraddittorio con il concessionario stesso.

ART. 9 Disciplina del servizio di concessione

1. Nell'espletamento del servizio, il concessionario può agire per mezzo di un rappresentante munito di apposita procura che non si trovi nei casi di incompatibilità previsti dall'art. 7; di ciò dovrà essere fornita dichiarazione a norma degli artt. 38 e 47 del D.P.R. 445/2000, al comune interessato assieme al deposito dell'atto di conferimento della procura.

2. Il personale addetto al servizio deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento rilasciata dal comune.

3. E' vietata l'attribuzione in appalto del servizio da parte del concessionario. E' nulla la cessione del contratto a terzi.

4. A garanzia del versamento delle somme riscosse nonché degli altri obblighi patrimoniali derivanti dal conferimento della concessione, il concessionario del servizio è tenuto a prestare, prima della stipulazione del contratto, una cauzione costituita a norma della legge 10 giugno 1982, n. 348, il cui ammontare deve essere pari al minimo garantito o, in mancanza, a due terzi delle riscossioni dell'anno precedente, ovvero al canone fisso convenuto.

5. In caso di mancato versamento delle somme dovute dal concessionario, il comune può procedere ad esecuzione sulla cauzione utilizzando il procedimento previsto dal Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

ART. 10

Organizzazione del servizio

1. Il concessionario del servizio della pubblicità e delle pubbliche affissioni predispone apposito ufficio nei cui locali saranno esposti, a disposizione del pubblico, le tariffe ed il regolamento per il pagamento dell'imposta sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni.

2. Nei locali suddetti dovranno pure essere esposti, in modo da poter essere agevolmente consultati da parte degli interessati, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione della categoria alla quale gli spazi medesimi appartengono, ed il registro cronologico delle commissioni.

ART. 11

Classificazione

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di legge e di regolamento dettate in materia, il Comune di Altopascio contando n. 11.220 abitanti, appartiene alla IV classe.

2. Ai sensi di quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di imposta di pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni di cui al D. Lgs. 15.11.1993, n. 507 il territorio comunale, ai fini che qui interessano, può essere suddiviso in due categorie, nei modi ed entro i limiti previsti dal comma 2 dell'art. 4 del predetto D. Lgs., applicando alla categoria speciale una maggiorazione fino al centocinquanta per cento della tariffa normale.

ART. 12

Forme pubblicitarie e loro assoggettabilità

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni, effettuate nell'ambito del territorio comunale sono rispettivamente soggette ad un'imposta ovvero ad un diritto a favore del Comune.

2. E' soggetta all'imposta comunale sulla pubblicità la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o comunque da tali luoghi percepibili.

3. Assumono rilievo, al fine suddetto, i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi così come quelli intesi a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato. Sono escluse dall'imposizione le insegne di esercizio così come definite e nei limiti previsti dal successivo art. 30 bis.

4. Sono soggetti al pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni i manifesti, gli avvisi, le comunicazioni e simili, di qualunque materiali costituiti, aventi natura istituzionale, sociale o comunque privi di rilevanza economica, nonché di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

5. La loro esposizione viene effettuata a cura del Comune ovvero del Concessionario negli appositi spazi all'uopo indicati nel piano generale degli impianti elaborato dall'Ufficio comunale competente, costituente parte integrante del presente regolamento.

ART. 13

Divieti di installazione ed effettuazione di pubblicità

1. E' vietata la collocazione e l'affissione di cartelli o altri mezzi pubblicitari sugli edifici e nei luoghi di interesse storico artistico o in prossimità di essi ai sensi dell'art. 50 del Dlgs 29/10/99 n. 490.

2. E' stabilito analogo divieto di collocazione dei suddetti cartelli nell'ambito o in prossimità dei beni ambientali ai sensi art. 157 Dlgs 490/99.

3. Lungo le strade, in vista di esse e sui veicoli si applicano i divieti previsti dall'art. 23 del codice della strada emanato con il D. Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni.

4. All'interno del centro storico del capoluogo e delle frazioni che hanno particolare pregio non è autorizzata l'installazione di insegne, cartelli ed altri mezzi pubblicitari che, su parere della Commissione edilizia comunale, risultino in contrasto con i valori ambientali tradizionali che caratterizzano le zone predette e gli edifici nelle stesse compresi. Per l'applicazione della presente norma si fa riferimento alle delimitazioni dei centri storici previste dai piani regolatori generali o dai programmi di fabbricazione. In mancanza di tali delimitazioni e ricorrendo le condizioni per la tutela dei valori di cui al presente comma, il Consiglio Comunale, entro sei mesi dall'adozione del presente regolamento può approvare, per i fini suddetti, la relativa perimetrazione.

5. Nelle adiacenze degli edifici di interesse storico ed artistico, adibiti ad attività culturali, delle sedi di uffici pubblici, ospedali, case di cura e di riposo, scuole, chiese e cimiteri, è vietata ogni forma di pubblicità fonica.

ART. 14

Soggetti passivi

1. L'imposta comunale sulla pubblicità è dovuta, in via principale, da colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale viene diffuso il messaggio pubblicitario.
2. E' dovuta, in solido, da colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
3. Alla corresponsione del diritto dovuto per le pubbliche affissioni sono solidalmente obbligati, oltre al committente, la persona, la ditta, l'ente o i terzi nell'interesse dei quali l'affissione è stata richiesta.
4. Il pagamento dell'imposta, delle sanzioni e di ogni altro diritto eseguito da uno dei soggetti obbligati ha effetto liberatorio anche per gli altri.

ART. 15

Impianti riservati alle pubbliche affissioni

1. La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni viene stabilita, come da piano generale elaborato dagli uffici competenti, approvato con deliberazione C.C. n. 48 del 21/09/95, acquisita agli atti.

ART. 16

Gli impianti per le pubbliche affissioni

1. Gli impianti per le pubbliche affissioni possono essere costituiti da:
 - a) vetrine per l'esposizione di manifesti;
 - b) standardi porta manifesti;
 - c) posters per l'affissione di manifesti;
 - d) tabelloni ed altre strutture mono, bifacciali o plurifacciali, realizzate in materiali idonei per l'affissione di manifesti;
 - e) superfici adeguatamente predisposte e delimitate, ricavati da muri di recinzione, di sostegno, da strutture appositamente predisposte per questo servizio;
 - f) da armature, steccati, ponteggi, schermature di carattere provvisorio prospicienti il suolo pubblico, per qualunque motivo costruiti;
 - g) da altri spazi ritenuti idonei dal Responsabile del servizio, tenuto conto dei divieti e limitazioni stabilite dal presente regolamento.
2. Tutti gli impianti hanno, di regola, dimensioni pari o multiple di cm. 70x100 e sono collocati in posizione che consentono la libera e totale visione e percezione del messaggio pubblicitario da spazi pubblici per tutti i lati che vengono utilizzati per l'affissione. Ciascun impianto reca, in alto o sul lato destro, una targhetta con l'indicazione "Comune di Altopascio - Servizio Pubbliche Affissioni" ed il numero di individuazione degli impianti.
3. Gli impianti non possono essere collocati nei luoghi nei quali è vietata l'installazione di mezzi pubblicitari dall'art. 13 del presente regolamento.

4. L'installazione di impianti per le affissioni lungo le strade è soggetta oltre che alle disposizioni del presente regolamento, in generale, alle disposizioni del D. Lgs. 30 aprile 1992, n.285 e del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

5. Il piano generale per gli impianti per le pubbliche affissioni indica, per ciascuno di essi:

- a) la destinazione degli impianti;
- b) l'ubicazione;
- c) la dimensione ed il numero di fogli che l'impianto contiene;
- d) la numerazione dell'impianto ai fini della sua individuazione.

6. Il piano degli impianti per le pubbliche affissioni è corredata da un quadro di riepilogo comprendente l'elenco degli impianti con il numero distintivo, l'ubicazione, la destinazione e la superficie.

7. La ripartizione degli spazi può essere rideterminata ogni due anni, con deliberazione da adottarsi nei termini di legge, qualora nel periodo trascorso si siano verificate ricorrenti eccedenze o insufficienze di spazi in una o più categorie, rendendo necessario il riequilibrio delle superfici alle stesse assegnate in relazione alle effettive necessità accertate.

8. Il Comune ha facoltà di provvedere allo spostamento dell'ubicazione degli impianti per le pubbliche affissioni in qualsiasi momento risulti necessario per esigenze di servizio, circolazione stradale, realizzazione di opere od altri motivi. Nel caso che lo spostamento riguardi impianti attribuiti a soggetti che effettuano affissioni dirette, convenzionate con il Comune per utilizzazioni ancora in corso al momento dello spostamento, gli stessi possono accettare di continuare l'utilizzazione dell'impianto nella nuova sede oppure rinunciare alla stessa, ottenendo dal Comune il rimborso del diritto già corrisposto per il periodo per il quale l'impianto non viene usufruito.

ART. 17

Ripartizione degli impianti

1. La superficie degli impianti pubblici di cui al precedente articolo, da destinare alle affissioni, viene ripartita come segue:

a) alle affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque prive di rilevanza economica: 25%

b) alle affissioni di natura commerciale: 59%

c) a soggetti privati, diversi dal concessionario del pubblico servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette: 16%

Totale
.... 100%

====

ART. 18

Impianti riservati ad affissioni dirette

1. Gli impianti attribuiti a soggetti privati per affissioni dirette sono soggetti all'imposta sulla pubblicità in base alla superficie degli impianti stessi.
2. Qualora gli impianti siano installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché il pagamento dei canoni di concessione.
3. L'affissione diretta è consentita esclusivamente sugli appositi impianti autorizzati.

ART. 19

Autorizzazione per impianti privati

1. Per la realizzazione degli impianti destinati all'affissione diretta ed alla pubblicità Esterna (insegne, cartelloni pubblicitari, targhe, striscioni, stendardi, ecc.) sia definitivi che temporanei dovrà essere richiesta apposita autorizzazione su modello predisposto dal Servizio Urbanistica Edilizia Privata, con pagamento dei relativi diritti.
2. Per quanto riguarda le caratteristiche delle strutture di cui al punto 1 dovranno essere rispettati gli art. del Regolamento Edilizio relativi a questi impianti, nonché ogni altra norma inerente tale manufatti (Codice della Strada, ecc.).
3. Il termine per l'esame delle richieste avanzate è di giorni 30 a documentazione completa, nel caso di richiesta di integrazione o di chiarimenti, i giorni decorrono per intero a seguito della presentazione dei documenti richiesti.
4. L'autorizzazione è rilasciata dal Responsabile del Servizio Urbanistica Edilizia Privata.
5. Nel caso che le strutture a carattere definitivo ricadano in ambito di tutela ambientale di cui al D.lgs. 42/2004, ove è consentito, dovrà essere richiesta congiuntamente la relativa autorizzazione, che porterà al rilascio di quella in esame nei 30 giorni successivi all'espletamento dell'iter procedurale di cui alla norma sopra citata.

CAPO II

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

ART. 20

Tariffe

1. L'esposizione di pubblicità, nelle varie forme che essa può assumere viene effettuata a cura e spese di chi vi abbia interesse il quale è tenuto al pagamento della corrispondente imposta mediante versamento in conto corrente postale intestato al concessionario. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla dichiarazione di cui all'articolo seguente. Le tariffe e le modalità di determinazione

dell'imposta sono quelle stabilite per legge, regolamento o delibera vigenti nel periodo d'imposta considerato.

ART. 20 bis

Pubblicità effettuata con veicoli

1. Le località del territorio del Comune, sono suddivise in due categorie: speciale ed ordinaria, in relazione alla loro importanza, agli effetti dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni commerciali.

2. Nella categoria speciale è applicata alla tariffa normale dell'imposta e del diritto una maggiorazione del 150%. Si rinvia alla delibera di G.M. di determinazione delle tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto delle pubbliche affissioni, l'applicazione graduale della tariffa di categoria speciale.

3. La superficie per le pubbliche affissioni realizzate nelle località individuate in categoria speciale non è superiore alla metà di quella complessiva stabilita dall'art. 17 del presente regolamento e non è superiore al 35% di quella del centro abitato per come delimitato ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285. Tali proporzioni verranno mantenute anche nel caso di future modifiche del piano generale degli impianti.

4. Rientrano nella categoria speciale le località sotto riportate:

LOCALITA'

ZONA INDUSTRIALE	VIA DEL PALAZZACCIO Loc. CERBAIA lungo le strade: VIA DEI SANDRONI VIA DELLA SIBOLLA
	VIA DELLE CERBAIE
FUORI CENTRO ABITATO	Loc. TRONCI - PALANDRI - TEI e CIMITERO lungo VIA DELLA GALEOTTA
	Loc. CIMITERO comprensiva di VIA S. PERTINI e Loc. PALANDRI lungo VIA LUCCHESI ROMANA
	VIA FRANCESCA ROMEA

ART. 21

Pubblicità effettuata con veicoli

1. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune ove il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

2. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra dipendenza, ovvero al Comune ove sono

domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli.

3. L'imposta non è dovuta per l'indicazione sui veicoli utilizzati per il trasporto della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto di terzi, limitatamente alla superficie utile occupata da tali indicazioni.

4. Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa è raddoppiata.

5. E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

ART. 22 Dichiarazione

1. Prima di iniziare la pubblicità l'interessato è tenuto a presentare al Comune ovvero al Concessionario dichiarazione apposita.

2. La dichiarazione deve essere presentata anche nel caso di variazioni della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; in questo caso si procederà al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuata entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

ART. 23 Presunzione

1. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione per la pubblicità di cui agli artt. 12, 13 e 14, commi 1, 2 e 3 del D. Lgs. 15 Novembre 1993, n. 507, la pubblicità si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le fattispecie di cui agli artt. 14, comma 4 e 15, commi 1, 2, 3, 4 e 5 la pubblicità si presume effettuata dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

ART. 24 Modalità di applicazione dell'imposta

1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione d'imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità, per i mezzi bifacciali si procede all'arrotondamento per ogni singola faccia.
4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
5. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collegati in connessione fra loro, si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
6. Qualora la pubblicità di cui agli artt. 12 e 13 del D. Lgs. n. 507/1993 venga effettuata in forma luminosa o illuminata, la relativa tariffa d'imposta è maggiorata del 100 per cento.

ART. 25

Pagamento dell'imposta

1. L'imposta è dovuta per le fattispecie previste dagli artt. 12, commi 1 e 3, 13 e 14, commi 1 e 3, (D.Lgs 507/93) per anno solare di riferimento cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo d'imposta è quello specificato nelle relative disposizioni
2. Per la pubblicità temporanea con durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella annua.
3. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune ovvero direttamente presso le tesorerie comunali con modalità che verranno stabilite con apposito decreto del Ministero delle Finanze, ovvero in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario anche mediante c/c postale. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione. Con decreto del Ministero delle Finanze, di concerto con il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni, sono determinate le caratteristiche del modello di versamento.
4. Il Comune, per particolari esigenze organizzative, può consentire il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale.
5. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare e superiori a mesi tre l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione. Per la pubblicità annuale

l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a Euro 1.549,37.

6. Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione delle somme versate e non dovute mediante apposita istanza. Il Comune è tenuto a provvedere nel termine di novanta giorni.

7. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

ART. 26

Rettifica ed accertamento d'ufficio

1. Il Comune, ovvero il suo Concessionario, entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica o accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.

2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

3. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario del Comune ai sensi dell'art. 11 D. Lgs. n. 507 del 1993 ovvero da un rappresentante del Comune o del Concessionario.

ART. 27

Ricorso

1. Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso:

a) alla Direzione Generale delle Entrate sino alla data di insediamento della Commissione Tributaria Provinciale;

b) alla detta Commissione Provinciale, dopo il suo insediamento, secondo il disposto dell'art. 80 del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, recante "Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

ART. 28

Riscossione coattiva e privilegio

1. La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 26 Febbraio 1999, n. 46 e successive modificazioni. Il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a

quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

2. Si applica il privilegio previsto dall'art. 2752, comma IV del codice civile.

ART. 29 Riduzioni

1. La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

ART. 30 Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicità effettuata all'interno o nelle vetrine di locali adibiti alla vendita di beni od alla prestazione di servizi quando sia relativa all'attività negli stessi esercitata, nonché le insegne di esercizio che contraddistinguono le sedi ove si svolge l'attività cui si riferiscono i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali suddetti purché siano attinenti all'attività in essi esercitata;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposte sulle sole facciate esterne delle edicole e nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita, nonché le relative insegne di esercizio. A riguardo è stato ritenuto che rientrano nell'ambito di esenzione dall'imposta le indicazioni delle diverse testate giornalistiche distribuite, anche se poste nelle immediate vicinanze dell'edicola e non nelle vetrine o nella parte di ingresso del locale di vendita. Sono pertanto esenti dall'imposta anche le insegne che contengono la semplice indicazione del nome della testata della stampa giornaliera o periodica (R.M. 21/7/2000 n. 119/E);
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle

- esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, fatta eccezione dei battelli adibiti ai fini pubblicitari;
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
- j) le insegne di esercizio così come individuate e nei limiti di cui al successivo art. 30 bis.
- k) annunci mortuari.
- l) la pubblicità realizzata negli impianti utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai 3.000 posti.

ART. 30 bis Insegne di esercizio

1. Ai sensi del combinato disposto dagli artt. 17 comma 1 bis del D. Lgs. 507/1993 introdotto dall'art. 10 comma 1 lettera c) della Legge n. 448/2001, dell'art. 2 bis della Legge n. 75/2002 e dell'art. 47 comma 1 del regolamento del Codice della Strada, si definisce insegna di esercizio la scritta con caratteri alfanumerici, realizzata o supportata con materiali di qualsiasi natura, eventualmente completata da simboli o marchi, che sia posta nella sede o nelle pertinenze accessorie alla stessa, che può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta, e che abbia la funzione di indicare al pubblico e di contraddistinguere il luogo di svolgimento delle attività economiche, intendendosi le stesse, ai fini della esclusione dal tributo, quelle commerciali e di produzione di beni o servizi.

2. L' insegna, per come definita, per essere esclusa dal tributo deve limitarsi alla indicazione dell'attività generica e/o precisa esercitata, della titolarità e dei marchi o simboli dell'esercizio, del marchio del prodotto commercializzato o del servizio offerto e può essere posta all'interno, sulle vetrine e negli ingressi, sulle pareti soprastanti e laterali, anche infissa sulle medesime e di superficie complessiva non superiore a 5 mq.

3. In caso di pluralità di insegne l'esenzione è riconosciuta entro la predetta misura, ovvero, qualora la loro superficie complessiva risulti inferiore al limite prestabilito.

CAPO III DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 31 Oggetto del servizio

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione a cura del Comune, ovvero del suo Concessionario, in appositi impianti a ciò destinati,

di manifesti di qualunque materiali costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali e comunque privi di rilevanza economica, ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche. La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni è stabilita in misura proporzionale al numero degli abitanti e comunque non inferiore a 12 metri quadrati.

ART. 32

Modalità di esecuzione

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione che deve essere annotato in apposito registro cronologico.

2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, viene messo a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con la indicazione dei quantitativi affissi.

3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera a causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data della richiesta, deve essere data tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta con la comunicazione che dovrà essere indicato il giorno in cui l'affissione avrà luogo. Il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune o il suo Concessionario è tenuto a rimborsare le somme versate entro 90 giorni.

5. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

6. Il Comune o il Concessionario del servizio, sostituirà gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, dovrà darne tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

7. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di Euro 25,82 per ciascuna commissione; tale maggiorazione può, con apposita previsione del capitolato d'oneri, essere attribuita in tutto o in parte al concessionario del servizio.

8. Nell'ufficio di pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

9. Nessuna commissione può avere luogo prima del pagamento dei diritti dovuti.

10. Un esemplare del manifesto sarà trattenuto dall'ufficio per essere conservato negli archivi e non potrà essere restituito neppure nel caso di revoca della richiesta di affissione.

11. Il materiale affisso fuori dagli spazi stabiliti sarà immediatamente defisso e quello abusivamente affisso negli spazi stabiliti coperto, fatta salva la responsabilità, sempre solidale, a norma del presente regolamento, di colui o coloro che hanno materialmente eseguito l'affissione, e della Ditta in favore della quale l'affissione è stata fatta.

ART. 33 Tariffe

1. Per il servizio delle pubbliche affissioni è dovuto un diritto nella misura stabilita dall'articolo 19 del D.Lgs. 15/11/1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 34 Pagamento del diritto

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'art. 9, commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 507/1993; per il recupero di somme comunque dovute a qualsiasi titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni degli artt. 9, comma 5, e 10 del predetto decreto.

ART. 35 Affissioni abusive

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dagli spazi destinati ed approvati dal Comune, nonché la pubblicità la cui esposizione, subordinata ad autorizzazione, non abbia ottenuto la stessa o ne abbia disatteso i limiti e/o le prescrizioni.

2. La eliminazione delle affissioni e la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi o dichiarati tali, dopo la notifica ai responsabili degli estremi delle violazioni saranno disposte, a norma di legge, con ordinanza del Sindaco, assegnando ai trasgressori il termine di giorni 15 per provvedervi. In caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, si provvede d'ufficio, addebitando ai trasgressori le spese sostenute.

3. Il materiale rimosso, con ordinanza del Sindaco, viene sequestrato a garanzia delle spese di rimozione e custodia, soprattasse ed interessi, indicando il termine entro il quale gli interessati possono chiederne la restituzione previo versamento di una congrua cauzione.

ART. 36 Riduzioni

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà;
- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 17;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio e la partecipazione degli enti pubblici territoriali. E' da precisare che l'inserimento, nel testo dei manifesti di cui alla presente lettera, di messaggi pubblicitari relativi ad attività economiche comporta la perdita del diritto alla riduzione.
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.

ART. 37 Esenzioni

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni di leva, alla chiamata alle armi e all'arruolamento volontario;
 - c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
 - d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali e amministrative;
 - f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati;
 - g) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge.

CAPO IV SANZIONI

ART. 38 Sanzioni amministrative tributarie

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell'imposta o del diritto dovuti con un minimo di € 51,00.
2. Per la tardiva presentazione della denuncia si applica la sanzione del 12,50% se presentata entro 90 gg.
3. Per la denuncia infedele si applica la sanzione dal 50% al 100% della maggiore imposta o diritto dovuti, ridotta al 10% se regolarizzata entro i termini di cui all'art. 13, c. 1, let. b, D.Lgs. 18/12/97 n. 472. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione dell'imposta si applica la sanzione da € 51,00 ad € 258,00.

4. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 3 sono ridotte ad $\frac{1}{4}$ se entro 60 gg. interviene l'adesione del contribuente.

5. Per l'omesso versamento dell'imposta si applica il 30% dell'imposta non versata.

6. Per il tardivo versamento dell'imposta si applica il 30% dell'imposta tardivamente versata ridotta al 3,75% se il versamento è effettuato entro 30 gg.- al 6% se il versamento è effettuato entro i termini di cui all'art. 13, c.1, let. b, D.Lgs. 472/97.

7. Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni si applicano gli interessi di mora nella misura del 7% per ogni semestre compiuto con decorrenza dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

ART. 39

Sanzioni Amministrative

1. Per le violazioni delle norme legislative e di quelle regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità si applica, con l'osservanza della disciplina generale sulle sanzioni amministrative per la violazione delle norme tributarie, la sanzione da un minimo di Euro 206,00 fino ad un massimo di Euro 1.549,00.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 40

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni del D. Lgs. 15 Novembre 1993, n. 507, che si intendono qui richiamate, nonché le altre forme di legge e di regolamento dettate in materia.

ART. 41

Pubblicità del Regolamento

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 42

Variazione dei Regolamenti

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune a norma di legge.

ART. 43
Entrata in vigore del Regolamento
Disciplina transitoria

1. In conformità a quanto stabilito dall'art. 52, comma 2, del D. Lgs. 446/97, il presente Regolamento entra in vigore ed ha effetto dall'1/01/2003, se approvato entro il 31 marzo del corrente anno.

2. Fino all'entrata in vigore del presente Regolamento (disciplina transitoria), si osservano le disposizioni stabilite per la disciplina della pubblicità esterna e delle pubbliche affissioni dalle norme di legge e delle norme del Regolamento Comunale dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni approvato con delibera consiliare n. 47 del 21/09/95, in quanto compatibili con le successive modifiche legislative.